

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2025.

Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria. (25A04368)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 21 luglio 2025.

Modalità di attuazione e di assegnazione della quota annua di 15 milioni di euro a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi resi a pazienti in mobilità sanitaria. (25A04340) Pag. 12

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abitare società cooperativa sociale a r.l. - in liquidazione», in Sassari e nomina del commissario liquidatore. (25A04268)..... Pag. 17

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrisol Nuova Valcuvia società cooperativa in liquidazione», in Ferrera di Varese e nomina del commissario liquidatore. (25A04269)..... Pag. 18

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castiglione servizi società cooperativa in liquidazione», in Medole e nomina del commissario liquidatore. (25A04270)..... Pag. 19



DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aliste cooperativa sociale Onlus», in Galliate Lombardo e nomina del commissario liquidatore. (25A04271) *Pag.* 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 15 maggio 2025.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - annualità 2025. (Delibera n. 24/2025). (25A04266) *Pag.* 21

DELIBERA 25 giugno 2025.

Programma statistico nazionale 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 29/2025). (25A04267) *Pag.* 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spasmodin» (25A04132) *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen» (25A04133). *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Transec». (25A04134) . *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brileps» (25A04283)..... *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam «Brivaracetam Doc». (25A04284)..... *Pag.* 31

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam «Brivaracetam EG». (25A04285) *Pag.* 32

Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale, nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all'Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale. (25A04370) *Pag.* 34



DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2025.

Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2025

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 «relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Vista la direttiva 2024/2881/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 «relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» che ha previsto nuovi e più stringenti valori limite di alcuni inquinanti nell'aria, da raggiungere entro il 2030;

Rilevato che la Commissione europea ha avviato le procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299, nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM_{10} , del biossido di azoto e del materiale particolato $PM_{2,5}$;

Vista la sentenza 10 novembre 2020, con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito della causa (C-644/18), con riferimento alla procedura di infrazione n. 2014/2147, ha accertato che l'Italia è venuta meno agli obblighi sanciti dalla menzionata direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, in relazione ai superamenti del valore limite giornaliero e del valore limite annuale fissati dalla normativa per le concentrazioni del materiale particolato PM_{10} nell'aria ambiente in una serie di zone del territorio italiano delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Sicilia, Umbria, Campania e Lazio;

Vista la sentenza del 12 maggio 2022, con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito della causa (C-573/19), con riferimento alla procedura di infrazione n. 2015/2043, ha accertato che l'Italia è venuta meno agli obblighi sanciti dalla menzionata direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, in relazione ai superamenti del valore limite annuale del biossido di azoto NO_2 , riguardante le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana;

Vista la lettera del 13 marzo 2024, con la quale la Commissione europea nell'ambito della citata procedura di infrazione n. 2014/2147, ha proceduto ad inviare alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l'art. 14 che prevede azioni volte alla risoluzione delle menzionate procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 sulla qualità dell'aria e all'esecuzione delle suddette sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022, anche a valere sulle risorse di cui al Fondo per l'attuazione delle misure del Programma nazionale inquinamento atmosferico istituito ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nonché l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia con il compito di elaborare un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, comprensivo di cronoprogramma;

Considerato che eventuali sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbero imporre oneri economici di entità molto rilevante, nonché la possibile riduzione dei Fondi strutturali europei per l'Italia;

Vista la proposta formulata, con nota prot. DPE n. 5457 del 20 giugno 2025, dalla Cabina di regia incaricata di elaborare il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del menzionato decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, ha espresso, in data 19 giugno 2025, parere favorevole;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il «Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria», allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Piano di cui al comma 1, individua per ogni misura le amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione della misura.

3. Le amministrazioni, nel rispetto dei propri ruoli e delle rispettive competenze, individuano le attività da porre in essere per la realizzazione di misure di breve e medio periodo di contrasto all'inquinamento atmosferico in Italia definite dal Piano, avviando una collaborazione finalizzata alla salvaguardia, al miglioramento e al risanamento della qualità dell'aria ambiente.

4. Le amministrazioni individuate dall'art. 14, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 131 del 2024 si impegnano ad adottare le necessarie misure di carattere normativo, programmatico e finanziario e, nell'ambito



delle risorse disponibili nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento, ad intervenire adeguatamente nei settori emissivi interessati.

5. Le amministrazioni individuate dall'art. 14, comma 5, del citato decreto-legge n. 131 del 2024 si impegnano, inoltre, a cooperare nell'individuazione delle future strategie nazionali al fine di garantire una maggiore tutela della qualità dell'aria ambiente e a partecipare congiuntamente ai periodici confronti con la Commissione europea volti alla rappresentazione delle iniziative avviate a livello nazionale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

6. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del suddetto decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, il Piano di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 6, primo periodo, del menzionato decreto-legge n. 131 del 2024, su proposta dell'apposita Cabina di regia istituita dal comma 4 del medesimo art. 14, la durata del Piano di cui all'art. 1 può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro mesi e possono essere disposti la revisione o l'aggiornamento del Piano stesso, anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al comma 9 del citato art. 14.

7. All'attuazione del Piano di cui al precedente art. 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 14, comma 8, del citato decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

8. In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma approvato, la Cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del menzionato decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
ex art. 8, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400
TAJANI*

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1917

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL'ARIA
2025-2027

Il Piano è stato elaborato dalla Cabina di Regia istituita ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.

È articolato in cinque ambiti di intervento: uno trasversale, tre tematici ed uno complementare. Per ciascun ambito di intervento sono individuate specifiche azioni operative inquadrate in una strategia unica e complessiva.

La definizione degli ambiti d'intervento e delle azioni, che ne costituiscono la specificazione in chiave operativa, muovono dalla consapevolezza che i fattori incidenti sulla qualità dell'aria sono molteplici e richiedono un'attività trasversale e razionale indirizzata alla comprensione e all'individuazione dei problemi e della loro soluzione, attraverso interventi specifici che sia direttamente sia indirettamente possano assicurare un'aria più salubre per i cittadini riducendo le emissioni atmosferiche inquinanti.

Su tale situazione operano le parti, insieme alle regioni, in ragione delle specifiche e rispettive funzioni, nel rispetto delle competenze di ciascuna, come indicato di seguito.

Ciascuna azione è stata quantificata in termini temporali ed economici.

Le amministrazioni interessate realizzano le relative azioni di competenza nel limite delle risorse disponibili allo scopo per ciascuna annualità.

Ambito d'intervento 1
Misure trasversali

Azione 1. Informazione ai cittadini

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tempistica: avvio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano e durata misura dodici mesi.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la partecipazione del Ministero della salute.

Misure attuative:

A) realizzazione di una campagna informativa per i cittadini, da sviluppare anche tramite i principali canali televisivi e radiofonici nazionali, sul tema della qualità dell'aria dell'importanza dei comportamenti individuali e dei rischi per la salute.

Risorse: 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 234/2021

Azione 2. Potenziamento dei controlli delle misure regionali oggetto di divieto

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Tempistica: avvio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento due anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, soggetti detentori dei dati

Misure attuative:

A) realizzazione di un programma di finanziamenti per le regioni sottoposte a procedura di infrazione, volto ad incentivare l'utilizzo di tecnologie per il potenziamento dei controlli delle misure di divieto previste nei piani regionali di qualità dell'aria;

B) messa a disposizione gratuita da parte di tutti i soggetti che li detengono, dei dati e delle informazioni necessari ai fini dello svolgimento dei predetti controlli (*black list*, *catasti*, *etc*).

Risorse: 50 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 234/2021.

Azione 3. Adozione degli accordi con le regioni per il miglioramento della qualità dell'aria

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tempistica: Misura già avviata e la possibilità di sottoscrizione di nuovi accordi è sempre attiva.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regioni e province autonome.



Misure attuative:

A) predisposizione e approvazione degli accordi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria, o delle estensioni/integrazioni degli stessi, contenenti gli impegni a carattere territoriale assunti dalle amministrazioni regionali competenti in materia.

Risorse: a valere su risorse MASE a legislazione vigente, da integrare, fino al limite massimo di 100 milioni di euro complessivi, a valere sulle risorse aste ETS 2024, da ripartire nel 2025.

Azione 4. «Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima»

Referente: Ministero della salute.

Tempistica: misura già avviata e attiva fino al 31 dicembre 2026.

Soggetto attuatore: Ministero della salute.

Misure attuative:

A) attuazione programma per l'istituzione ed il funzionamento del nuovo Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici come nuovo assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica.

I finanziamenti del PNC hanno permesso l'avvio di una serie di iniziative volte primariamente al rafforzamento delle strutture e dei servizi afferenti al SNPS e al SNPA, allo sviluppo di un programma formativo *ad hoc* riservato al personale che partecipa alla realizzazione del nuovo assetto, alla promozione di progetti di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, e alla realizzazione di una piattaforma di rete che permetta l'interpolazione tra i dati di salute e i dati ambientali.

Risorse: 66.418.333,00 euro già integralmente impegnate nell'ambito del PNC.

Ambito d'intervento 2
Agricoltura

Azione 1. Divieto utilizzo UREA

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regioni del bacino padano.

Misure attuative:

A) adottare una proposta normativa/regolamentare nazionale inerente il divieto, esclusivamente per le Regioni del bacino padano, di impiegare l'urea a partire dal 1° gennaio 2028 al fine di incentivare l'impiego dei fertilizzanti organici (digestato agrozootecnico e agroindustriale ai sensi del decreto ministeriale n. 5046/2016, reflui zootecnici e *biochar*) e dei fertilizzanti di sintesi chimica alternativi.

Risorse: tenuto conto che la sostituzione dell'urea con altro fertilizzante (minerale di nuova generazione o organico) comporta un maggior onere per le imprese agricole, a causa dei maggiori costi della materia prima e delle tecniche di distribuzione del fertilizzante utilizzato, non inferiori a 150 euro per ettaro, saranno attivati specifici interventi cofinanziati dal FEASR nell'ambito del Piano strategico nazionale 2023-2027.

Azione 2. Sistemi di incentivazione per la promozione degli inibitori della nitrificazione

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: avvio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento due anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Misure attuative:

A) decreto per l'affidamento di uno studio realizzato dal CREA (ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) volto a promuovere l'impiego degli inibitori della nitrificazione dell'azoto da effluenti zootecnici e dal digestato agro zootecnico e agroindustriale ai sensi del decreto ministeriale n. 5046/2016. Misura di carattere sperimentale volta a valutare gli effetti derivanti dall'impiego degli inibitori sulle caratteristiche del suolo (attività microbica, fertilità, apporto di sostanza organica).

Risorse: nel limite massimo di 1 milione di euro, previa adozione di apposita disposizione normativa.

Azione 3. Incentivi in materia di attrezzature per lo spandimento

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: avvio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento venti mesi.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regioni.

Misure attuative:

A) decreto interministeriale per le Regioni del bacino padano per attivare la misura inerente all'acquisto di attrezzature volte a garantire la fertirrigazione e l'impiego di tecniche sostenibili per la gestione dei reflui zootecnici e del digestato agrozootecnico e agroindustriale ai sensi del decreto ministeriale n. 5046/2016 in agricoltura come l'interramento contestuale allo spandimento e l'iniezione diretta.

Risorse: 50 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 234/2021.

Azione 4. Progetti di ricerca inerenti i trattamenti innovativi per la gestione degli sfalci di potatura, del digestato agrozootecnico e agroindustriale e degli effluenti zootecnici

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: avvio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento diciotto mesi.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regioni.

Misure attuative:

A) decreto interministeriale per la promozione di progetti di ricerca volti ad individuare dei trattamenti innovativi per la gestione del digestato agrozootecnico e agroindustriale ai sensi del decreto ministeriale n. 5046/2016 e degli effluenti zootecnici, tra i quali anche l'utilizzo degli additivi nelle vasche di stoccaggio e la produzione di struvite, oltre che ad originare filiere volte alla valorizzazione dei residui colturali (sfalci e potature).


Risorse: 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 498 della legge n. 234/2021. Ulteriori 700.000 euro a valere sulle risorse MASAF (legge n. 499/1999).

Azione 5. Incentivazione all'utilizzo della concimazione a rateo variabile

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: avvio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento due anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, regioni.



Misure attuative:

A) decreto ministeriale per la diffusione dell'utilizzo della concimazione a rateo variabile. Le risorse saranno destinate a spese di investimento, per l'acquisto di macchine e del *software* con le mappe di prescrizione, in grado di modulare la quantità di fertilizzante o ammendante da somministrare al suolo al fine di ridurre gli *input* ambientali e il *surplus* di elementi nutritivi (azoto, potassio, ecc.).

Risorse: assegnazione programmatica fino a un massimo di 13 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (quota MASAF), previo accordo per la coesione MASAF.

Ambito d'intervento 3 Mobilità

Azione 1. Programma di finanziamenti mobilità sostenibile

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: avvio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento quattro anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comuni.

Misure attuative:

A) adottare un decreto istitutivo di un programma di finanziamenti per la realizzazione di interventi per la promozione della mobilità sostenibile destinato ai comuni o aggregazioni di comuni tra 30 e 50 mila abitanti o sopra i 50 mila abitanti non capoluogo di provincia, ricadenti in zone in infrazione della qualità dell'aria.

Risorse: 300 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 498 della legge n. 234/2021.

Azione 2. Incremento dei contributi ministeriali Ferrobonus

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: avvio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento due anni.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni.

Misure attuative:

A) destinare una quota pari a euro 29.855.000 per ciascuna delle due annualità 2025 e 2026 al potenziamento del programma Ferrobonus volto all'incentivazione delle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi sul territorio nazionale, in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

B) adozione del decreto interministeriale di regolamentazione dell'utilizzo dei fondi per le annualità 2025 e 2026.

Risorse: euro 59.710.000 in due annualità a valere su risorse MIT.

Azione 3: Incentivi destinati al rinnovo del parco veicolare per il trasporto conto terzi

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: avvio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento due anni.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Misure attuative:

A) destinare 34,8 milioni di euro (annualità 2025 e 2026) al programma di incentivazione al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi;

B) adottare il decreto attuativo del programma recante le regole ed i criteri per l'erogazione degli incentivi.

Risorse: 19,4 milioni di euro per il 2025 e 15,4 milioni di euro per il 2026 a valere su risorse MIT.

Azione 4: Incentivi destinati all'utilizzo del *cold ironing* nei porti

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tempistica: misura avviata nel 2024 e operativa entro il secondo semestre 2025.

Misure attuative:

A) attivare la misura di sconto della componente della tariffa elettrica corrispondente agli oneri generali di sistema per l'utilizzo dei sistemi di *cold ironing* nei porti da parte delle navi durante la sosta in banchina. Elaborazione del decreto ministeriale propedeutico all'attuazione della misura a partire dal secondo semestre del 2025.

Risorse: l'impatto della misura sulla tariffa elettrica per l'utilizzo di sistemi di *cold ironing* è stato stimato in circa 570 mln di euro durante tutto il periodo di applicazione della stessa (2025-2033). La misura è compensata nell'ambito del sistema tariffario senza oneri per la finanza pubblica. Si tenga conto che la misura accompagna e rafforza la misura per la realizzazione delle reti di alimentazione elettrica per le navi in sosta nei porti, prevista nel PNRR (Ambito 5 azione PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing»).

Azione 5. Programma di finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o di piste ciclabili

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: avvio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento non superiore a quarantotto mesi.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comuni.

Misure attuative:

A) adottare un decreto interministeriale istitutivo di un programma di finanziamenti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o di piste ciclabili destinato ai comuni di almeno 50 mila abitanti o aggregazioni di comuni ricadenti in zone in infrazione della qualità dell'aria.

Risorse: 20 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

Azione 6: Programma rinnovo flotta bus destinati al TPL

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tempistica: avvio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento due anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regioni.

Misure attuative:


A) programma di incentivazione, nelle aree metropolitane delle regioni sottoposte a procedura di infrazione sulla qualità dell'aria, volto alla sostituzione di autobus inquinanti, con veicoli a basse o nulle emissioni (elettrici, idrogeno, ibridi, metano).

Risorse: 200 milioni di euro a valere sulle risorse MASE delle aste ETS 2023.

Azione 7: Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tempistica: in negoziazione nell'ambito della rimodulazione del PNRR (M2C2-I4.3). Chiusura entro giugno 2026.



Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Misure attuative:

A) programma di incentivazione, nelle aree metropolitane e capoluoghi di provincia ricadenti in zone sottoposte a procedura di infrazione sulla qualità dell'aria, volto alla sostituzione con radiazione di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e mezzi commerciali leggeri inquinanti, con veicoli elettrici.

Risorse: nel limite massimo di 350 milioni di euro a valere sulle risorse PNRR, previo esito positivo della rimodulazione del PNRR.

Azione aggiuntiva prevista dal decreto-legge n. 131/2024. Programma di finanziamenti mobilità sostenibile città metropolitane e capoluoghi di provincia

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tempistica: avvio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 131/2024 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Durata programma di finanziamento quattro anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comuni, città metropolitane.

Misure attuative:

A) adottare un decreto istitutivo di un programma di finanziamenti per la realizzazione di interventi per la promozione della mobilità sostenibile destinato ai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle città metropolitane, ricadenti in zone in infrazione della qualità dell'aria.

Risorse: 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 498 della legge n. 234/2021.

Ambito d'intervento 4
Riscaldamento civile

Azione 1. Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai generatori di calore a biomassa

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con Ministero della salute.

Tempistica: entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del piano.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regioni.

Misure attuative:

A) adottare uno schema di decreto di aggiornamento del decreto ministeriale di cui all'articolo art. 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserendo una o più nuove classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore a biomasse combustibili solide;

B) adottare uno schema di norma di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 per consentire la commercializzazione in Italia dei biocombustibili legnosi (pellet, legna, cippato, briquette) solo se certificati ai sensi della UNI EN ISO 17225;

C) prevedere in un'apposita norma, ferme restando le responsabilità per la manutenzione, la conduzione ed i controlli degli impianti termici civili previste dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e dal Titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che gli impianti termici civili alimentati a biomasse legnose o legna da ardere messi in commercio siano accompagnati da un opuscolo, a cura del produttore, in cui si illustrano, a fini di informazione degli utenti, le corrette modalità di gestione;

D) adottare una norma per la semplificazione delle ispezioni e degli accertamenti di cui dall'art. 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e dei controlli di cui all'art. 288 del decreto legislativo

n. 152 del 2006 per impianti alimentati a biomasse legnose o legna da ardere, anche prevedendo apposite sanzioni, al fine di disincentivare violazioni della normativa nazionale e regionale in materia di conduzione degli impianti termici civili;

E) adottare una norma per la semplificazione delle operazioni di accatastamento e tracciamento dei nuovi impianti termici civili acquistati, anche mediante apposizione di specifici QR code sulle confezioni di vendita;

F) vincolare l'erogazione di incentivi (deduzioni fiscali, conto termico ecc.), relativi alla sostituzione dei generatori di calore, al corretto accatastamento del nuovo impianto sui catasti regionali.

Risorse: misura normativa.

Azione 2. Protocollo di intesa con regioni e associazione di categoria

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tempistica: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata protocollo due anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regioni, associazioni di categoria.

Misure attuative:

A) sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le associazioni di categoria della filiera del legno, volto a favorire la condivisione e l'instaurarsi di buone pratiche tra tutti gli attori coinvolti a vario titolo nel settore degli impianti termici civili alimentati a biomassa legnosa.

Risorse: misura normativa.

Azione 3. Incentivi destinati alla sostituzione degli impianti a biomassa legnosa più obsoleti

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Tempistica: avvio centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano. Durata programma di finanziamento due anni.

Soggetto attuatore: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regioni.

Misure attuative:

A) avviare programmi incentivanti per una quota fino a un massimo di 100 milioni di euro cumulabili al programma conto termico volti a favorire la sostituzione di vecchi impianti termici civili a biomasse 3 stelle o inferiori ai sensi del decreto n. 186/2017, con sistemi 5 stelle o superiori e pompe di calore eventualmente accoppiati con fotovoltaico.

Risorse: nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sui finanziamenti già destinati alle misure ed accordi con le regioni in procedura di infrazione.

Ambito d'intervento 5
Azioni in atto complementari

Il presente ambito raccoglie una serie di misure previste in piani o iniziative strategiche nazionali che, seppur già previste, non hanno ancora esplicato i loro effetti e che integrano e completano l'azione di contrasto all'inquinamento atmosferico dei precedenti ambiti.

Azione 1. Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a zero emissioni

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: entro 30 giugno 2026.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, città metropolitane e comuni sopra i 100.000 abitanti. I soggetti attuatori della misura PNRR M2C214.4.1, così come previsto dall'alle-



gato 1 del decreto ministeriale n. 530/2021, sono: comuni capoluogo di città metropolitana, comuni capoluogo di regione o di province autonome, comuni ad alto inquinamento di PM10 e biossido di azoto.

Misure attuative:

A) programma di finanziamenti (decreto ministeriale n. 530/2021) volto all'acquisto e messa in servizio di almeno 3.000 autobus a zero emissioni (elettrici e ad idrogeno) nelle città metropolitane e comuni sopra i 100.000 abitanti.

Risorse: 1915 milioni di euro a valere sulle risorse PNRR.

Azione 2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - BUS

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: entro 30 dicembre 2026.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni.

Misure attuative:

A) programmi di finanziamento per l'acquisto e messa in servizio di almeno 1500 autobus a basse emissioni (elettrici, ad idrogeno e a metano). Decreto ministeriale n. 315 del 2 agosto 2021 e decreto ministeriale n. 335 del 23 dicembre 2024.

Risorse: euro 133.023.332 per il 2025 ed euro 124.220.000,00 per il 2026 Fondi PNC.

Azione 3. Rinnovo flotte del trasporto pubblico locale finanziate con il piano strategico per la mobilità sostenibile

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: programma pluriennale fino al 2033.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, città metropolitane e comuni.

Misure attuative:

A) finanziamento alle regioni e città metropolitane per l'acquisto e messa in servizio di autobus a basse emissioni (elettrici, idrogeno, metano e una quota residua di veicoli diesel di ultima generazione o ibridi).

Risorse: 300 milioni di euro alle regioni e 227 milioni alle città metropolitane ed ai comuni per il biennio 2025-2026, dal Fondo del piano strategico per la mobilità sostenibile introdotto con l'art. 1, comma 613-615, della legge n. 232/2016.

Azione 4. Rinnovo flotte del trasporto pubblico locale finanziate con risorse del Fondo investimenti

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: programma pluriennale fino al 2033.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni.

Misure attuative:

A) finanziamento alle regioni per l'acquisto e messa in servizio di autobus a basse emissioni (elettrici, idrogeno, metano e una quota residua di veicoli diesel di ultima generazione o ibridi). Decreto ministeriale n. 223 del 29 maggio 2020.

Risorse: 19,3 milioni per il 2025 e 8,7 milioni per il 2026, dal Fondo investimenti (art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Azione 5. Rinnovo flotte del trasporto pubblico locale

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: programma pluriennale fino al 2026.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni.

Misure attuative:

A) finanziamento alle regioni per l'acquisto e messa in servizio di autobus a basse o nulle emissioni (elettrici, idrogeno). Decreto ministeriale n. 112 del 18 aprile 2024.

Risorse: 23 milioni per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

Azione 6. Realizzazione delle infrastrutture di cold ironing

Referente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tempistica: entro 30 giugno 2026.

Soggetto attuatore: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Autorità di sistema portuale.

Misure attuative:

A) finanziamento della realizzazione degli impianti di cold ironing nei porti per un totale di circa 280MW di potenza installata in modalità elettrica, al fine di azzerare le emissioni inquinanti derivanti dallo stazionamento in porto delle navi alimentate da motori termici.

Risorse: a valere su risorse PNRR e PNC per un ammontare complessivo di circa 791 milioni di euro.

Azione 7. Parco Agrisolare

Referente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: entro 30 giugno 2026.

Soggetto attuatore: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.

Misure attuative:

A) programma di finanziamento per l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia rinnovabile.

Risorse: 2350 milioni di euro a valere sulle risorse PNRR.

Azione 8. Sostegno a iniziative per l'innovazione in agricoltura

Referente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: già emanati i bandi di finanziamento.

Soggetto attuatore: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ISMEA.

Misure attuative:

A) bandi di finanziamento per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati al rinnovo del parco macchine esistenti incentivando la diffusione delle migliori tecnologie disponibili con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale del settore.

Risorse: 75 milioni euro per il 2023, 100 milioni euro per il 2024 e 75 milioni euro per il 2025 del Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 428-431.

Azione 9. Incentivazione per la promozione delle tecniche agricole inerenti la copertura delle vasche di stoccaggio rigide e flessibili ancorate ai bordi

Referente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tempistica: procedure in corso - bandi pubblicati nel 2023, nel 2024 e in corso di pubblicazione anche nel 2025, cofinanziati dal FEASR.

Soggetto attuatore: regioni del bacino padano.

Misure attuative:

A) concessione contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della sostenibilità del settore zootecnico, nell'ambito dei quali è previsto l'intervento della copertura delle vasche di stoccaggio.

Risorse: 127 milioni di euro già stanziati ed in fase di attuazione.




SCHEMA SINOTTICA
PIANO D'AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL'ARIA


Ambito d'intervento 1 - Misure trasversali				Risorse		Dettaglio
Azione	Competenza	Tipologia atto	Cronoprogramma	Importo (€)	Disponibilità risorse	
Azione 1.1. Informazione ai cittadini	MASE	Decreto ministeriale	Avvio entro 90 gg dall'adozione del Piano Durata 12 mesi	10 milioni	Risorse già disponibili a valere sul Fondo c. 498 legge 234/2021	<i>Le misure del Piano poste sul Fondo ex art. 1 c. 498, della legge 234/2021 sono a valere sul capitolo 2226 del MASE in conto residui 2024 e annualità 2025-2029</i>
Azione 1.2. Potenziamento dei controlli delle misure regionali oggetto di divieto	MASE	Decreto ministeriale	Entro 180 gg dall'adozione del Piano Durata programma di finanziamenti 2 anni	50 milioni	Risorse già disponibili a valere sul Fondo c. 498 legge 234/2021	<i>Le misure del Piano poste sul Fondo ex art. 1 c. 498, della legge 234/2021 sono a valere sul capitolo 2226 del MASE in conto residui 2024 e annualità 2025-2029</i>
Azione 1.3. Adozione degli accordi con le regioni per il miglioramento della qualità dell'aria	MASE	Accordi di programma	Sempre attiva	Fino ad un massimo di 100 milioni	Risorse disponibili a legislazione vigente da integrare ETS 2024 a partire dal 2025	<i>Nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo 8405 pg 3 MASE dal 2025 al 2028, integrate con le risorse relative alla quota MASE dei proventi delle aste ETS 2024 da ripartire nel 2025.</i>
Azione 1.4. Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	Salute,	Sezione sito web	Misura già attiva chiusura entro fine anno 2026	66.418.333	Fondi PNC	<i>Risorse relative al capitolo 7122 SALUTE</i>
Ambito d'intervento 2 – Agricoltura						
Azione	Competenza	Tipologia atto	Cronoprogramma	Importo (€)	Disponibilità risorse	Dettaglio
Azione 2.1. Divieto utilizzo UREA	MASAF MASE	DL	Entro 180 gg. dall'adozione del Piano	-	Misura normativa	




Azione 2.2. Sistemi di incentivazione per la promozione degli inibitori della nitrificazione	MASAF CREA	Programma di finanziamenti	Entro 180 gg dall'adozione del Piano Durata programma di finanziamenti 2 anni	Nel limite massimo di 1 milione	Misura programmatica	<i>Misura programmatica, previa adozione di apposita disposizione normativa</i>
Azione 2.3. Incentivi in materia di attrezzature per lo spandimento	MASAF MASE	Programma di finanziamenti	Entro 90 gg dall'adozione del Piano. Durata programma di finanziamenti 2 anni	50 milioni	Risorse già disponibili a valere sul Fondo c. 498 legge 234/2021	<i>Le misure del Piano poste sul Fondo ex art. 1 c. 498, della legge 234/2021 sono a valere sul capitolo 2226 del MASE in conto residui 2024 e annualità 2025-2029.</i>
Azione 2.4 Progetti di ricerca inerenti i trattamenti innovativi per la gestione degli sfalci di potatura, del digestato agrozootecnico e agroindustriale e degli effluenti zootecnici.	MASAF MASE	Programma di finanziamenti	Entro 180 gg dall'adozione del Piano Durata programma di finanziamenti 18 mesi	10,7 milioni	Risorse MASE (10 milioni euro) a valere sul Fondo c. 498 legge 234/2021 e MASAF (700.000 euro)	<i>Le misure del Piano poste sul Fondo ex art. 1 c. 498, della legge 234/2021 sono a valere sul capitolo 2226 del MASE in conto residui 2024 e annualità 2025-2029. Per la quota MASAF si tratta di risorse in conto residui sul capitolo 7301 del medesimo ministero.</i>
Azione 2.5 Incentivazione all'utilizzo della concimazione a rateo variabile	MASAF	Programma di finanziamenti	Entro 180 gg dall'adozione del Piano Durata programma di finanziamenti 2 anni	Fino a un massimo di 13 milioni	Misura programmatica Risorse MASAF	<i>Misura programmatica, previo perfezionamento dell'accordo per la coesione MASAF</i>
Ambito d'intervento 3 – Mobilità						
Azione	Competenza	Tipologia atto	Cronoprogramma	Importo (€)	Disponibilità risorse	Dettaglio
Azione 3.1. Programma di finanziamenti mobilità sostenibile	MASE MIT	Decreto Ministeriale	Entro 90 gg dall'adozione del Piano. Durata programma di finanziamenti 4 anni	300 milioni	Risorse già disponibili a valere sul Fondo c. 498 legge 234/2021	<i>Le misure del Piano poste sul Fondo ex art. 1 c. 498, della legge 234/2021 sono a valere sul capitolo 2226 del MASE in conto residui 2024 e annualità 2025-2029.</i>
Azione 3.2. Incremento dei contributi	MIT	Decreto ministeriale	Entro 180 gg dall'adozione del Piano	59.71 milioni	Risorse disponibili MIT	<i>Risorse relative al capitolo 1246/MIT, annualità 2025 e 2026</i>



ministeriali Ferrobonus			Durata programma di finanziamenti 2 anni			
Azione 3.3. Incentivi destinati al rinnovo del parco veicolare per il trasporto conto terzi	MIT	Decreto ministeriale	Entro 180 gg dall'adozione del Piano Durata programma di finanziamenti 2 anni	34,8 milioni	Risorse disponibili MIT	<i>Risorse relative a:</i> - capitolo 7309 p.g.2/MIT per 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026; - capitolo 7309 p.g.5/MIT per 6,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2026
Azione 3.4. Incentivi destinati all'utilizzo del cold ironing nei porti	MASE MIT	Decreto ministeriale	Entro 180 gg.	Impatto in termini di sconto 570 milioni di euro	Misura compensata nell'ambito del sistema tariffario	
Azione 3.5. Programma di finanziamento di progetti per la creazione di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o di piste ciclabili.	MASE	Decreto ministeriale	Entro 90 giorni Durata programma di finanziamenti non superiore a 48 mesi	20 milioni	Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111	<i>Risorse relative al capitolo 8417/MASE, in conto residui.</i>
Azione 3.6: Programma rinnovo flotta bus destinati al TPL	MASE	Decreto ministeriale	Entro 180 gg. dall'adozione del Piano Durata programma di finanziamenti 2 anni	200 milioni	Fondi MASE aste ETS 2023	<i>Risorse relative al capitolo 8405/MASE nel triennio 2025-2027.</i>
Azione 3.7: Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	MASE	Decreto ministeriale	In negoziazione nell'ambito della rimodulazione del PNRR (M2C2-I4.3) Chiusura entro giugno 2026	Fino a un massimo di 350 milioni	Misura programmata su Fondi PNRR	<i>Misura programmata, previo esito positivo della rinegoziazione del PNRR con la Commissione europea.</i>
Azione aggiuntiva prevista dal DL 131/2024. Programma di finanziamenti mobilità sostenibile città metropolitane e capoluoghi di Provincia	MASE MIT MEF	Decreto Ministeriale	Avvio entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 131/2024 convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 Durata programma di finanziamenti 4 anni	500 milioni	Risorse già disponibili a valere sul Fondo c. 498 legge 234/2021	<i>Le misure del Piano poste sul Fondo ex art. 1 c. 498, della legge 234/2021 sono a valere sul capitolo 2226 del MASE in conto residui 2024 e annualità 2025-2029</i>




Ambito d'intervento 4 - Riscaldamento civile						
Azione	Competenza	Tipologia atto	Cronoprogramma	Importo (€)	Disponibilità risorse	Dettaglio
Azione 4.1. Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai generatori di calore a biomassa	MASE	DL e decreto ministeriale	Entro 120 gg. dall'adozione del Piano	-	Misura normativa	
Azione 4.2. Protocollo di intesa con Regioni e associazione di categoria	MASE-Regioni- Associazioni di categoria	Protocollo di intesa	Entro 90 gg. dall'adozione del Piano	-	-	
Azione 4.3. Incentivi destinati alla sostituzione degli impianti a biomassa legnosa più obsoleti	MASE	Decreto ministeriale	Entro 180 gg. del Piano Durata programma di finanziamenti 2 anni	Fino a un massimo 100 milioni	Risorse destinate a misure e accordi per le regioni in infrazione	<i>Nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 8404 e 8405 pg 3 MASE dal 2025 al 2028</i>
Ambito d'intervento 5 - Azioni in atto complementari						
Azione	Competenza	Tipologia atto	Cronoprogramma	Importo (€)	Disponibilità risorse	
Azione 5.1. Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a zero emissioni	MIT	Programma di finanziamenti DM 530/2021	Entro 30 giugno 2026	1915 milioni	Risorse PNRR	
Azione 5.2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - BUS	MIT	Programma di finanziamenti DM n. 315 del 02 agosto 2021 e DM n. 335 del 23 dicembre 2024.	Entro 30 dicembre 2026	133.023.332 per il 2025 124.220.000 per il 2026	Risorse PNC	
Azione 5.3. Rinnovo flotte del trasporto pubblico locale finanziate con il Piano Strategico	MIT	Programma di finanziamenti DM 530/2021	Risorse biennio 2025-2026	300 milioni di euro alle Regioni e 227 milioni alle Città metropolitane ed ai comuni	Risorse art. 1, c. 613-615, della legge 232/2016	



per la mobilità Sostenibile				biennio 2025-2026		
Azione 5.4. Rinnovo flotte del trasporto pubblico locale finanziate con risorse del Fondo Investimenti	MIT	Programma di finanziamenti	Risorse biennio 2025-2026	19,3 milioni per il 2025 e 8,7 milioni per il 2026	Risorse Fondo Investimenti articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	
Azione 5.5. Rinnovo flotte del trasporto pubblico locale	MIT	Programma di finanziamenti	Risorse biennio 2025- 2026	23 milioni per ciascuna delle annualità 2025 e 2026	Risorse art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 121/2021	
Azione 5.6. Realizzazione delle infrastrutture di cold ironing	MIT	Programma di finanziamenti	Entro 30 giugno 2026 per la parte PNRR	791 milioni di euro	Risorse PNRR e PNC	
Azione 5.7 Parco Agricolo	MASAF	Programma di finanziamenti	Entro 30 giugno 2026	2350 milioni	Risorse PNRR	
Azione 5.8 Sostegno a iniziative per l'innovazione in agricoltura	MASAF	Programma di finanziamenti	Bandi già emanati	75 milioni euro per il 2023, 100 milioni euro per il 2024 e 75 milioni euro per il 2025	Risorse del Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 428-431	
Azione 5.9. Incentivazione per la promozione delle tecniche agricole inerenti la copertura delle vasche di stoccaggio rigide e flessibili e ancorate ai bordi	MASAF Regioni	Bandi	Già avviati	127 milioni	127 milioni già disponibili a legislazione vigente. (FEASR)	

25A04368



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 luglio 2025.

Modalità di attuazione e di assegnazione della quota annua di 15 milioni di euro a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi resi a pazienti in mobilità sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, nell'ambito del Capo IV «Assistenza sociosanitaria», ha, tra l'altro, disposto a carico del Servizio sanitario nazionale:

i percorsi assistenziali integrati e le modalità di presa in carico della persona, previa valutazione multidimensionale dei relativi bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e con successiva definizione del progetto di assistenza individuale (art. 21);

l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 28);

l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 35); articolando l'assistenza residenziale, in ragione al livello di intensità assistenziale, nelle seguenti tipologie: *a*) trattamenti specialistici, *b*) trattamenti terapeutico-riabilitativi, *c*) trattamenti pedagogico-riabilitativi (art. 35, comma 2);

Visto l'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che recita: «Al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni»;


Visto il successivo comma 366 che recita: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 365 e di assegnazione delle relative risorse»;

Visto l'art. 8, comma 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «All'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente."»;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 che ha abrogato l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, concernente la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Preso atto di dover quindi provvedere, sulla base di quanto sopra specificato, alla definizione delle modalità di attuazione della richiamata normativa e di assegnazione delle relative risorse in favore di tutte le regioni italiane con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul presente testo in data 10 luglio 2025;



Decreta:

Art. 1.

*Disposizioni per la rendicontazione
dei dati di costo sostenuti*

1. Le regioni, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute, entro il 30 settembre dell'anno 2025 ed entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dall'anno 2026, il dato complessivo riferito agli oneri sostenuti ed iscritti nei bilanci sanitari di competenza dell'anno solare precedente dalle loro aziende sanitarie (ASL) per i propri assistiti dipendenti da sostanze, inviati presso comunità terapeutiche/strutture accreditate attive presso altre regioni o province autonome.

2. La rendicontazione annuale deve riguardare i dati di costo relativi all'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso altre regioni o province autonome.

3. La rendicontazione delle regioni di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso la compilazione del prospetto allegato (allegato 1) al presente decreto, sulla base dei dati di costo, di competenza dell'anno di rilevazione, riportati in apposite deliberazioni che i direttori generali delle singole aziende sanitarie (ASL) adottano annualmente con riferimento alle prestazioni sanitarie indicate al comma 2.

4. La trasmissione di cui al comma 1 avviene con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della ex Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute: dgprog@postacert.sanita.it

Art. 2.

*Disposizioni per la ripartizione
e l'assegnazione della quota di FSN*

1. La quota di 15 milioni di euro annui prevista dall'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinata alla remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 1, è vincolata per tale finalità annualmente, a decorrere dall'anno 2025, con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

2. La ripartizione e la conseguente assegnazione della citata quota, a decorrere dall'anno 2025 avviene sulla base dei dati di costo afferenti all'anno solare immediatamente precedente, come rendicontati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.

Qualora i dati di costo annui, complessivamente rendicontati dalle regioni beneficiarie, risultino superiori alla quota disponibile di 15 milioni di euro, quest'ultima è ripartita ed assegnata in misura proporzionale ai dati di costo rendicontati da ogni singola regione beneficiaria.

3. Qualora i dati di costo annui, complessivamente rendicontati dalle regioni beneficiarie, risultino inferiori alla quota disponibile di 15 milioni di euro, la quota residua è assegnata a tutte le regioni, tenuto conto di quanto riportato al comma 4, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard come risultante dalla delibera CI-PESS di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard ultima disponibile.

4. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di 15 milioni di euro accedono tutte le regioni, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con la normativa richiamata nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2025

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 972




Regioni/PA ove insistono le strutture eroganti		Regioni/PA "debitrici" (di provenienza del paziente)													Totale crediti									
		010 - Piemonte	020 - Valle d'Aosta	030 - Lombardia	041 - PA di Bolzano	042 - PA di Trento	050 - Veneto	060 - Friuli Venezia Giulia	070 - Liguria	080 - Emilia Romagna	090 - Toscana	100 - Umbria	110 - Marche	120 - Lazio		130 - Abruzzo	140 - Molise	150 - Campania	160 - Puglia	170 - Basilicata	180 - Calabria	190 - Sicilia	200 - Sardegna	
010 - Piemonte																								
020 - Valle d'Aosta																								
030 - Lombardia																								
041 - PA di Bolzano																								
042 - PA di Trento																								
050 - Veneto																								
060 - Friuli Venezia Giulia																								
070 - Liguria																								
080 - Emilia Romagna																								
090 - Toscana																								
100 - Umbria																								
110 - Marche																								
120 - Lazio																								
130 - Abruzzo																								
140 - Molise																								
150 - Campania																								
160 - Puglia																								
170 - Basilicata																								
180 - Calabria																								
190 - Sicilia																								
200 - Sardegna																								
Totale debiti																								

Prospetto riepilogativo dei dati di costo - anno - Livello regionale/P.A.

Il prospetto deve accogliere i dati di costo di competenza dell'annualità - in merito all'erogazione delle prestazioni per i servizi residenziali specialistici erogati da parte delle Comunità terapeutiche/strutture accreditate attive all'interno di Regioni/P.A. diverse rispetto alle Regioni/P.A. di provenienza del paziente. Nello specifico tale prospetto di rendicontazione economica deve essere compilato da parte delle Regioni/P.A. "debitrici" (ovvero Regioni/P.A. di provenienza del paziente) con i costi di competenza dell'annualità (corrispondenti all'importo delle relative fatture ricevute), sostenuti dalle loro ASL per le prestazioni erogate ai propri assistiti dalle Comunità terapeutiche/strutture accreditate attive all'interno di Regioni/P.A. di provenienza del paziente.

Tipologia di attività: Servizi residenziali di trattamento specialistico



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abitare società cooperativa sociale a r.l. - in liquidazione», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperativa ha chiesto che la società «Abitare società cooperativa sociale a.r.l. - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 89.451,00, si riscontra una massa debitoria di euro 297.609,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 208.158,00;

Considerato che in data 15 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale di Sassari ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 24 febbraio 2025, n. 21/2025;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Abitare società cooperativa sociale a.r.l. - in liquidazione», con sede in Sassari (SS) (codice fiscale 02423740907), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Esposito, nata a L'Aquila (AQ) il 9 agosto 1985 (codice fiscale SPSVNT85M49A345I), domiciliata in Roma, via Vestricio Spurinna n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04268



DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrisol Nuova Valcuvia società cooperativa in liquidazione», in Ferrera di Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Agrisol Nuova Valcuvia società cooperativa, in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.880,00, si riscontra una massa debitoria di euro 342.831,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 332.962,00;

Considerato che in data 14 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agrisol Nuova Valcuvia società cooperativa in liquidazione», con sede in Ferrera di Varese (VA) (codice fiscale 03531860124), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Petrillo, nato a Castellanza (VA) il 3 aprile 1973 (codice fiscale PTRMR-C73D03C139I), ivi domiciliato in - viale Don Minzoni n. 39.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04269



DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Castiglione servizi società cooperativa in liquidazione», in Medole e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria conclusa con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ex art. 2545-septiesdecies con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Castiglione servizi società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.863.969,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.688.461,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 202.102,00;

Considerato che in data 18 marzo 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Castiglione servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Medole (MN) (codice fiscale 02000140208), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNB-SLN80D56E897K), ivi domiciliata in Galleria Ferri n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04270



DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aliste cooperativa sociale Onlus», in Galliate Lombardo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Aliste cooperativa sociale - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 57.320,00, si riscontra una massa debitoria di euro 188.927,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -149.640,00;

Considerato che in data 3 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 11 novembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e che lo stesso non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Aliste cooperativa sociale Onlus», con sede in Galliate Lombardo (VA) (codice fiscale 03239820123), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MNDTMS54M03D863O), domiciliato in Piacenza (PC), via Bellocchio n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04271



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 15 maggio 2025.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - annualità 2025.
(Delibera n. 24/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;


Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento dell'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 437, della predetta legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di



recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziata allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 46-quinquies, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché la copertura finanziaria per l'assunzione di due unità dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 57-ter, comma 1, che ha previsto che al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli uffici speciali, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare


riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato, per ciascuno degli uffici speciali, da un magistrato della Corte dei conti;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi già finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 1, comma 5, che prevede che le risorse destinate ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate dal CIPE previa rilevazione degli effettivi fabbisogni finanziari effettuata dalla struttura di missione, che provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, che stabilisce che il trasferimento delle risorse è effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori già avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, nonché l'art. 2, comma 7, che stabilisce che le risorse destinate dal CIPE alla copertura, tra l'altro, dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata connessi con il processo di rico-



struzione sono trasferite agli uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento agli enti competenti sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi, così come documentate dai medesimi enti e risultanti dalle specifiche rilevazioni effettuate dagli stessi uffici;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che «l'art. 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta dalla struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 21 dicembre 2012, n. 135; 20 febbraio 2015, n. 22; 23 dicembre 2015, n. 113; 10 agosto 2016, n. 48 e n. 50; 7 agosto 2017, n. 69; 22 dicembre 2017, n. 112; 25 ottobre 2018, n. 55; 24 luglio 2019, n. 53; 26 novembre 2020, n. 71; 27 luglio 2021, n. 52; 22 dicembre 2021, n. 88; 27 dicembre 2022, n. 53; 21 marzo 2024, n. 12; 1° agosto 2024, n. 59; che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che le «norme finali» delle sopra citate delibere n. 71 del 2020, n. 88 del 2021, n. 53 del 2022, n. 12 del 2024 prevedono che, qualora sia rilevato che le risorse assegnate dalle stesse delibere siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera del CIPESS al processo di ricostruzione;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera CIPE n. 22 del 2015, la struttura di missione, in occasione dell'assegnazione disposta con la citata delibera CIPE n. 50 del 2016, ha presentato, ai fini delle successive assegnazioni del CIPE, gli esiti dell'analisi organizzativa relativa ai fabbisogni di risorse economiche, umane e strumentali delle amministrazioni interessate al processo di ricostruzione;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 5112-A del



2 maggio 2025, con la quale è trasmessa la proposta della struttura di missione (prot. SMAPT 521-P del 3 aprile 2025), concernente l'assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a favore delle amministrazioni preposte alle attività della ricostruzione del cratere *post* sisma Abruzzo 2009, per l'annualità 2025;

Vista la relazione illustrativa sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, trasmessa contestualmente alla proposta, che riporta lo stato dei trasferimenti delle risorse assegnate, nonché lo stato di utilizzo delle risorse trasferite da parte delle amministrazioni titolari in relazione a ciascuna tipologia di spesa (oneri del personale e assistenza tecnica e qualificata; spese di gestione e funzionamento; trattamento accessorio);

Considerato che la citata proposta evidenzia la sussistenza di risorse disponibili alla riprogrammazione derivanti dai residui accertati all'esito dei trasferimenti, operati dalla struttura di missione in favore della Regione Abruzzo, USRA e USRC, delle risorse assegnate dal CIPESS per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato, nello specifico, che i residui maturati sulle precedenti assegnazioni, con riferimento alle risorse ivi destinate per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a titolarità di USRA, USRC e Regione Abruzzo e per il finanziamento delle spese di gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, sono quantificati in un importo di 610.877,32 euro a valere sull'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 12 del 2024;

Tenuto conto che, in ordine alle assegnazioni disposte per le annualità di competenza 2018 e seguenti a copertura degli oneri di cui all'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017 (delibere CIPE n. 69 del 2017, n. 55 del 2018, n. 53 del 2019, n. 71 del 2020 e delibere CIPESS n. 88 del 2021, n. 53 del 2022 e 59 del 2024), non è stato possibile per la struttura di missione quantificare gli eventuali importi residui da riprogrammare in quanto gli uffici speciali non hanno comunicato definitivamente l'effettivo fabbisogno e, pertanto, le somme assegnate non sono state interamente trasferite;

Tenuto conto, inoltre, che in ordine alle assegnazioni disposte con le delibere CIPE n. 69 del 2017, n. 55 del 2018 e n. 53 del 2019, alla data di approvazione della presente delibera, la struttura di missione è in attesa di ricevere la completa rendicontazione delle spese riferite al personale precario assunto dai comuni e, pertanto, non è ancora disponibile la quantificazione degli importi da riprogrammare a valere su ciascuna delle predette deliberazioni del CIPESS;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria svolta dalla struttura di missione, il fabbisogno di risorse, per l'anno 2025, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, come rappresentato dagli uffici speciali e dalla Regione Abruzzo, è quantificato in 9.693.329,74 euro, così ripartito:

a) 7.186.550,40 euro, per il finanziamento, nell'anno 2025, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo;

b) 2.000.000,00 euro, a copertura, nell'anno 2025, degli oneri del personale in servizio presso USRA e USRC, ai sensi dell'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017, quale tetto massimo di spesa, da quantificare sulla base degli effettivi fabbisogni comunicati dagli uffici speciali, onde procedere alla riprogrammazione degli eventuali residui da parte del CIPESS;

c) 506.779,34 euro per il finanziamento, nell'anno 2025, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione per la parte non coperta con le risorse annuali stanziati in via ordinaria sul capitolo di bilancio n. 1359 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui:

250.000 euro in favore dell'Ufficio speciale della città di L'Aquila;

256.779,34 euro in favore dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere;

Considerato che l'importo complessivo della proposta, pari a 9.693.329,74 euro, trova copertura finanziaria come di seguito specificato:

per un importo di 9.082.452,42 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2024, n. 77, annualità 2022;

per un importo di 610.877,32 euro a valere sull'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 12 del 2024;


Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE n. 5369 del 15 maggio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;



Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Annualità 2025

1.1. Al fine di assicurare continuità alle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e alla luce dei fabbisogni finanziari rilevati dalla struttura di missione, è disposta l'assegnazione di un importo di 9.693.329,74 euro, da destinare, per l'annualità 2025, ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

1.2. L'assegnazione complessiva di 9.693.329,74 euro è ripartita come segue:

a) 7.186.550,40 euro, per il finanziamento, nell'annualità 2025, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo. Agli esiti di un'apposita istruttoria tecnica, la struttura di missione provvede al successivo riparto dell'importo complessivo tra amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio;

b) 2.000.000,00 euro, per il finanziamento, nell'annualità 2025, degli oneri per il personale in servizio presso USRA e USRC, quale tetto massimo di spesa riconosciuto dall'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017. L'esatto ammontare delle risorse da trasferire per l'anno 2025 a ciascun ufficio speciale sarà quantificato sulla base degli effettivi bisogni che saranno comunicati alla struttura di missione;

c) 506.779,34 euro per il finanziamento, per l'annualità 2025, delle spese connesse alla gestione e al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui:

250.000 euro in favore dell'Ufficio speciale della città di L'Aquila;

256.779,34 euro in favore dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere.

2. Copertura finanziaria

2.1. La copertura finanziaria dell'assegnazione disposta dalla presente delibera è articolata come segue:

per un importo di 9.082.452,42 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2024, n. 77, annualità 2022;

per un importo di 610.877,32 euro a valere sugli importi residui accertati nell'ambito dell'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 12 del 2024.

3. Norme finali

3.1. La struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 30 settembre 2025, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2025. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo

indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera di questo Comitato al processo di ricostruzione.

3.2. Il trasferimento delle risorse relative al 2025 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse già trasferite nelle precedenti annualità.

3.3. La struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 31 dicembre 2025, una rendicontazione delle spese per il trattamento accessorio del personale relative alle annualità di competenza 2018-2023. Per le annualità successive al 2023 il termine massimo per la rendicontazione delle suddette spese è fissato in due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle relative delibere di assegnazione delle risorse a copertura delle medesime spese. Le somme assegnate e non trasferite all'esito delle suddette rendicontazioni saranno definanziate.

3.4. Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1191

25A04266


DELIBERA 25 giugno 2025.

Programma statistico nazionale 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 29/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e



proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 117 della Costituzione secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: *Omissis r*) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; *Omissis*»;

Visto in particolare l'art. 24 della predetta legge n. 400 del 1988, recante «Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, di seguito ISTAT, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, «è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;

l'art. 13, commi 2, 3 e 4 che prevedono che il Programma statistico nazionale, di seguito PSN, ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente, che il PSN prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale, è predisposto dall'ISTAT, è sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12, di seguito COGIS, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

previa deliberazione di questo Comitato, e che i relativi aggiornamenti sono predisposti e approvati con la stessa procedura;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'allegato A.3;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 237 in tema di concorso alle spese per i censimenti; nonché il comma 231 in tema di tempistica di approvazione del PSN e aggiornamenti annuali;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» ed in particolare la sezione Stati di previsione, tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, Azione Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2023-2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 15 novembre 2024 - Suppl. ordinario n. 39;

Vista la nota 19 marzo 2025, prot. ISTAT n. 0630861 acquisita con prot. DIPE 3265 del 19 marzo 2025, con cui il Presidente dell'ISTAT ha chiesto l'iscrizione



all'ordine del giorno di questo Comitato dell'approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di seguito COM-STAT, nella seduta del 28 giugno 2023, ha approvato il suddetto Programma, dando mandato all'ISTAT di procedere con aggiustamenti a seguito di eventuali osservazioni ricevute da parte dei soggetti deputati a fornire pareri sul PSN;

Considerato che la Conferenza unificata, di seguito CU, con parere 136/CU, si è pronunciata favorevolmente sul citato PSN, nella seduta del 21 settembre 2023, facendo proprio il «Parere sul Programma statistico nazionale triennio 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025» espresso in pari data dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, nel seguito ANCI, e dall'Unione province d'Italia, nel seguito UPI, che ribadisce, tuttavia, l'esigenza di un intervento normativo, in quanto gli attuali tempi di formalizzazione creano un disallineamento tra la funzione «programmatoria» e quella «autorizzatoria» del PSN;

Considerato che la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS), ha espresso parere favorevole sul citato Programma statistico nazionale 2023-2025, Aggiornamento 2024-2025, nella seduta del 7 novembre 2023, concordando, per quanto riguarda l'iter di approvazione, con ISTAT sulla necessità di realizzare interventi per la sua semplificazione. A tal proposito, la COGIS osserva che «è altrettanto rilevante affinare la procedura di realizzazione delle linee di indirizzo del PSN che permetta di reagire velocemente alle crisi che negli ultimi anni si sono susseguite. Una programmazione triennale aggiornata annualmente potrebbe non essere adeguata per cogliere con la dovuta tempestività le eventuali richieste di informazioni che possano repentinamente derivare da circostanze imprevedibili. Vista la situazione attuale, sarebbe ipotizzabile che il Sistema statistico avesse la flessibilità di realizzare, se necessario, un "Addendum" al PSN, nel quale inserire i fabbisogni aggiuntivi di informazione che faciliterebbero la loro rilevazione»;

Considerato che nel suddetto parere della COGIS viene ribadita l'opportunità sia di «promuovere in tutte le sedi la cultura statistica incoraggiando l'uso dei dati come elemento per decidere essendo correttamente informati e per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle statistiche ufficiali» sia di sviluppare «strategie per promuovere capillarmente l'uso di statistiche affidabili, mirate e fruibili per i diversi utenti e per gli utilizzi che riguardano la comunicazione sui media e l'informazione»;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito Garante, nella seduta del 27 febbraio 2025, con parere n. 91/2025, ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025;

Considerato che il Garante nel prefato parere n. 91/2025 ribadisce che il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito solo se autorizzato

da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante;

Considerato che nel prefato parere, il Garante segnala, come elemento di criticità per la produzione di statistica ufficiale in settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la mancata adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte del Ministero della giustizia;

Visto il rilievo con osservazione della Corte dei conti del 14 maggio 2024 in fase di registrazione della delibera CIPESS 29 febbraio 2024, n. 4, di approvazione del PSN 2023-2025, acquisito al prot. DIPE n. 4717 del 14 maggio 2024, successivamente inviato a ISTAT con nota DIPE n. 4798 del 15 maggio 2024, con cui la Corte si esprime sul PSN 2023-2025 evidenziando «che l'atto in parola è stato adottato a distanza di oltre un anno dall'inizio del periodo di programmazione» e segnalando «per il futuro, la necessità che sia definito tempestivamente il prescritto iter procedimentale sì da assicurare effettività alla natura pianificatoria del provvedimento di cui trattasi. Ciò anche al fine di garantire che i controlli di competenza di questo ufficio - in quanto afferenti alla fase c.d. integrativa dell'efficacia - siano svolti prima che l'atto produca i suoi effetti» ;

Considerato che dall'approvazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 da parte del COM-STAT al suo invio al DIPE per l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS sono trascorsi circa un anno e nove mesi di cui la maggior parte, pari a circa un anno e tre mesi sono trascorsi, dalla formulazione del parere della COGIS alla formulazione del parere del Garante, soprattutto per le interlocuzioni tra l'ISTAT ed il Garante;


Considerata l'opportunità che l'ISTAT si attivi per rimuovere gli ostacoli al prolungarsi dei tempi necessari all'approvazione del PSN;

Considerata la necessità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che il PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, prevede la realizzazione, nel 2024, di 820 lavori, di cui 329 di titolarità dell'ISTAT e 491 di altri enti del Sistan, così come evidenziato nel documento ISTAT «Stima dei costi previsti per il 2024»;

Considerato che le spese per l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, comprensive degli importi previsti per i censimenti per l'anno 2024, il cui fabbisogno ammonta complessivamente a 41,81 milioni di euro, sono state stimate in 290,47 milioni di euro, di cui 275,09 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell'ISTAT e circa 15,38 milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, al netto dei lavori per censimenti, trova copertura anche nello stanziamen-



to previsto dalla citata legge n. 213 del 2023, Stati di previsione, tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, Azione Sistema statistico nazionale (SISTAN), pari a 213,28 milioni di euro per il 2024;

Considerato che le attività per i censimenti trovano copertura per 26,88 milioni nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2024 di cui all'art. 1, comma 237, della citata legge n. 205 del 2017, e per 14,93 milioni a valere sull'utilizzo dell'avanzo accertato a consuntivo 2022;

Vista la nota DIPE n. 3846 del 31 marzo 2025, con cui il Dipartimento ha richiesto chiarimenti all'ISTAT e in particolare di fornire elementi in merito alla copertura delle spese per l'annualità 2024 e di garantire che l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 non comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Considerato che l'ISTAT aveva già segnalato all'interno del documento «Stima dei costi previsti per il 2024» un aumento del *budget* complessivo dell'ente che «dal 2023 al 2024, aumenta da 265.903.911 a 282.561.028 euro ...» (pag.7) senza però specifiche indicazioni e che con la nota acquisita al prot. DIPE n. 4733 del 22 aprile 2025 l'ISTAT ha elencato le fonti di copertura utilizzate, ovverosia 274.977.747 euro per «Valore della produzione», 2.000 euro per «Proventi finanziari» e 7.581.280 euro per «Riserve patrimoniali vincolate», per un totale pari a 282.561.027 euro corrispondente al *budget* già menzionato dall'ISTAT;

Considerato che l'ISTAT, con la citata nota acquisita al prot. DIPE n. 4733 del 22 aprile 2025, ha inoltre precisato che «Con riferimento alla copertura dei costi derivanti dalle attività dell'Istat incluse nel Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, si evidenzia che l'Istat ha fatto ricorso esclusivamente a risorse proprie, e comunque già autorizzate, senza determinare nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.»;

Considerato quindi che l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche

di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

1. È approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025.

2. Si invita l'amministrazione proponente a implementare le misure necessarie per ottimizzare i processi e le tempistiche di approvazione del PSN, tenendo conto delle osservazioni e delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti, dalla CU, dalla COGIS e dal Garante per la protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la natura pianificatoria e autorizzatoria del Programma e garantire la sua massima efficacia.

3. L'attuazione del Programma di cui al punto 1, la cui esecuzione, resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1185

25A04267



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spasmomen»

Estratto determina IP n. 554 del 30 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SPASMOMEN 40 MG COMPRIMATE FILMATE 30 COMPRIMATE FILMATE dalla Romania con numero di autorizzazione 12378/2019/01, intestato alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia e prodotto da A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. (AMMLS) Via Campo di Pile, 67100 L'Aquila, Italia, da A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. (AMMLS) Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia e da Berlin-Chemie AG Glienicke WEG 125, 12489 Berlin, Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PVdC/Al.

Codice A.I.C.: 052262019 (in base 10) 1KUX43(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: otilonio bromuro 40 mg;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, amido di riso, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol (polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000), talco.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PVdC/Al.

Codice A.I.C.: 052262019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PVdC/Al.

Codice A.I.C.: 052262019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04132

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina IP n. 555 del 30 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRUFEN FORTE 600 MG, COMPRIMÉS PÉLLICULÉS 30 COMPRIMÉS PÉLLICULÉS (3X10) dal Belgio con numero di autorizzazione BE128064, intestato alla società Viatrix Healthcare SA-NV Terhulpesteenweg 6A B-1560 Hoeilaart Belgio e prodotto da Famar A.V.E., Anthoussa Plant 63 AG. Dimitriou STR, 17456 Alimos, Grecia e da Mylan Hungary KFT., Mylan UTCA 1., Komárom, 2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse (3x10) in blister PVC.

Codice A.I.C.: 041238054 (in base 10) 17BHK6(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofene 600 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, ipromellosa 6mPa.s, ipromellosa 5mPa.s, talco, titanio diossido (E171).

Sostituire al paragrafo 5 «Come conservare BRUFEN» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario l'informazione «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione» con «Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.».

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse (3x10) in blister PVC.

Codice A.I.C.: 041238054.


Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse (3x10) in blister PVC.

Codice A.I.C.: 041238054.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04133

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Transtec».*Estratto determina IP n. 556 del 2 luglio 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRANSTEC 35 µg/H, 20 mg, system Transdermalny, Plaster 5 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione 9661, intestato alla società Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen (Germania) e prodotto da Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6 52078 Aachen Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 21017 Samarate (VA).

Confezione: TRANSTEC «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 3 cerotti transdermici.

Codice A.I.C.: 052258011 (in base 10) 1KUT6V (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene:

principio attivo: 20 mg di buprenorfina e rilascia circa 35 microgrammi di buprenorfina l'ora. La superficie del cerotto transdermico che contiene il principio attivo è di 25 cm²

eccipienti: matrice adesiva (contenente buprenorfina): [(Z)-ottadec-9-en-1-il] oleato, povidone K90, acido 4-ossopentanoico, poli[acido acrilico-co-butilacrilato-co-(2-etilexil)acrilato-co-vinilacetato](5:15:75:5) uniti da legami crociati.

matrice adesiva (senza buprenorfina): poli[acido acrilico-co-butilacrilato-co-(2-etilexil)acrilato-co-vinilacetato](5:15:75:5) uniti da legami non crociati;

lamina di separazione fra le due matrici: poli(etilentereftalato) - strato di supporto: tessuto di poli(etilentereftalato). Il rivestimento protettivo (da rimuovere prima dell'applicazione del cerotto transdermico) consiste di una lamina di poli(etilentereftalato), siliconata e rivestita di alluminio su un lato.

Riportare al paragrafo 6 del foglio illustrativo «Come si presenta TRANSTEC e cosa contiene la confezione», in luogo di «TRANSTEC 35 microgrammi /h, buprenorphinum 20 mg»: Transtec 35 µg/h, buprenorphinum 20 mg.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160, Samarate, 21017, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRANSTEC «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 3 cerotti transdermici.

Codice A.I.C.: 052258011.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRANSTEC «35 microgrammi/h cerotto transdermico» 3 cerotti transdermici.

Codice A.I.C.: 052258011.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04134

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brileps»*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 270/2025 del 21 luglio 2025*

Codice pratica: MCA/2024/22.

Procedura europea: HU/H/0952/001-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRILEPS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Farmitalia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Pinciana n. 25 - 00198 Roma - Italia;


confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052099013 (in base 10) 1KPXY5 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052099025 (in base 10) 1KPXYK (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052099037 (in base 10) 1KPXYX (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052099049 (in base 10) 1KPXZ9 (in base 32);



«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052099052 (in base 10) 1KPXZD (in base 32);

principio attivo: brivaracetam;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharos MT Limited, Hf62x, Qasam Industrijali Hal Far, Hal Far, Birzebbuga, BBG 3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd, Lesvou Street End, Thesi Loggos, Industrial Zone, Metamorfossi, 144 52 - Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 052099025 «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 052099037 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 052099049 «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 052099052 «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Confezione:

A.I.C. n. 052099013 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Per la confezione sopraindicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove

che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04283

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam «Brivaracetam Doc».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 271/2025 del 21 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2024/20.


Procedura europea: HU/H/0951/001-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano;

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097019 (in base 10) 1KPVZV (in base 32);



«10 mg compresse rivestite con film» 14X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097021 (in base 10) 1KPVZX (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097033 (in base 10) 1KPW09 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097045 (in base 10) 1KPW0P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097058 (in base 10) 1KPW12 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097060 (in base 10) 1KPW14 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097072 (in base 10) 1KPW1J (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097084 (in base 10) 1KPW1W (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097096 (in base 10) 1KPW28 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56X1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052097108 (in base 10) 1KPW2N (in base 32).

Principio attivo: brivaracetam.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharos MT Limited, Hf62x, Qasam Industrijali Hal Far, Hal Far, Birzebbuga, BBG 3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd, Lesvou Street End, Thesi Loggos, Industrial Zone, Metamorfossi, 144 52 - Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04284


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam «Brivaracetam EG».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 272/2025 del 21 luglio 2025.

Codice pratica: MCA/2024/29.

Procedura europea HU/H/0965/001-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette



(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 - Milano - Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102011 (in base 10) 1KQ0VV (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102023 (in base 10) 1KQ0W7 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102035 (in base 10) 1KQ0WM (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102047 (in base 10) 1KQ0WZ (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102050 (in base 10) 1KQ0X2 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102062 (in base 10) 1KQ0XG (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102074 (in base 10) 1KQ0XU (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102086 (in base 10) 1KQ0Y6 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102098 (in base 10) 1KQ0YL (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102100 (in base 10) 1KQ0YN (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102112 (in base 10) 1KQ0Z0 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102124 (in base 10) 1KQ0ZD (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102136 (in base 10) 1KQ0ZS (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052102148 (in base 10) 1KQ104 (in base 32).

Principio attivo: brivaracetam.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

PharOS MT Limited, HF62X, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3000, Malta;

PharOS Pharmaceutical Oriented Services Ltd. - Lesvou Street End, Thesi Loggos Industrial Zone, Metamorfossi, 14452, Grecia;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, 61118, Germania;

Stada M&D S.r.l., Strada Trascaului Nr 10 401135 Turda, Cluj County, Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. 052102011 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102035 «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102047 «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102062 «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102074 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102098 «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102100 «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102124 «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102136 «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Confezioni:

A.I.C. 052102023 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102050 «25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102086 «50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102112 «75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102148 «100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. 052102011 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102023 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102035 «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102047 «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102062 «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102074 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102098 «75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102100 «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102124 «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102136 «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.

Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.


Confezioni:

A.I.C. 052102050 - «25 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102086 - «50 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102112 - «75 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. 052102148 - «100 mg compresse rivestite con film» 168 (3X56) compresse in blister AL/OPA/AL/PVC.



Per le confezioni sopraindicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04285

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale, nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all'Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale.

Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prot. n. 283727 del 22 luglio 2025, è stato adottato il decreto recante «Termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale, nonché ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire all'Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale».


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del predetto decreto, ne è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (<http://www.acn.gov.it>), sui siti *web* istituzionali delle Autorità di settore NIS e ne è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04370

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-178) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 0 2 *

€ 1,00

